SPAZIOBENESSERE NORME DI ACCESSO AI LOCALI

CENTRALINO

(+39) **050 77 77 20**
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

° PRENOTAZIONE TELEFONICA
° INFORMAZIONI
° DOMANDE

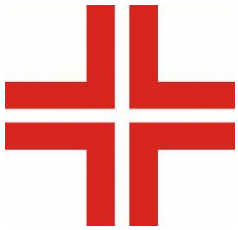

PULIZIA DEI LOCALI

Raccomandazione Istituto Superiore di Sanità

PER CONTINUARE A GARANTIRE AI NOSTRI PAZIENTI UN'AMBIENTE AREATO
SAFE AND SECURE

AUTOCERTIFICAZIONE

°ASSENZA DI SINTOMI INFLUENZALI/COVID19

°NON IN AUTOSORVEGLIANZA O QUARANTENA DA CONTATTO STRETTO CON POSITIVO COVID-19

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI

Raccomandazione Istituto Superiore di Sanità

NON PERDIAMO LE BUONE ABITUDINI*!*
LAVARSI ED IGIENIZZARSI LE MANI PRIMA E DURANTE L'ACCESSO AI LOCALI.

MASCHERINA

Ordinanza del Ministero della Salute

INDOSSARE LA MASCHERINA PER TUTTI COLORO CHE PRESENTINO SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA

DISTANZA DI CORTESIA

Raccomandazione Garante della Privacy

NON PERDIAMO LE BUONE ABITUDINI*!*
MANTENERE UNA DISTANZA DI CORTESIA PER RISPETTARE LA PRIVACY E LO STATO DI SALUTE

MASCHERINA FFP2

Ordinanza del Ministero della Salute

INDOSSARE LA MASCHERINA IN PRESENZA DI:
- SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA
- PAZIENTI FRAGILI
- ANZIANI
- IMMUNODEPRESSI

PARCHEGGI RISERVATI

RISPETTO DEI PARCHEGGI CONTRASSEGNATI PER DONNE IN GRAVIDANZA E DIVERSAMENTE ABILI

NO SMOKING

DIVIETO DI FUMARE NEI LOCALI PER RISPETTO DELLA SALUTE

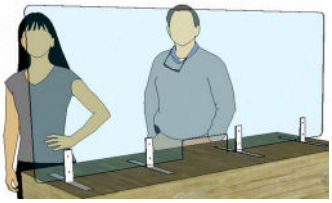

PANNELLI IN PLEXIGLAS

ADOZIONE DI PANNELLI TRASPARENTI PROTETTIVI NELLE AREE DI ACCETTAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE

SPAZIO BENESSERE

CENTRO MEDICO
VIA NOVELLA, 5 CASCIAVOLA (PI)

STUDI MEDICI
VIA TOSCOROMAGNOLA, 1987
CASCIAVOLA (PI)

LO STAFF MEDICO, FISIOTERAPICO E AMMINISTRATIVO VI RINGRAZIA PER LA COLLABORAZIONE

Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale»,* e, in particolare, l'articolo 32, il quale prevede, tra l'altro, che «*Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni»;*

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «*pandemia*» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni, recante *«Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»*;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni, recante *«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;*

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria*»;

Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 0013515 del 28/04/2023-DGPRE;

Tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario della pandemia da COVID-19;

Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prevedere misure concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

EMANA

la seguente ordinanza:

Art. 1.

1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L'obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli *hospice*, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l'uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
5. La decisione sull'esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l'accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l'art. 2-bis "Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie" del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall'articolo 4 , comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall'art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
6. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza produce effetti dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

ORAZIO
SCHILLACI
28.04.2023
13:27:28 UTC